

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 marzo 2015

#### **Omissis**

N.43 - Approvazione dei Regolamenti per la mobilità internazionale:

a. Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità individuale degli studenti e per il riconoscimento dei periodi di mobilità di studenti in uscita per studio e per tirocinio – EU Programme Countries.

b. Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità dei docenti e del personale amministrativo in uscita e in ingresso – EU Programme Countries

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L. 240/2010 e i cambiamenti che hanno profondamente mutato l'assetto organizzativo delle Università italiane e specificamente dell'Ateneo;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo pubblicato nella GURI n. 158 del 9 luglio 2012 unitamente al Decreto n. 2644 del 19/06/2012 e sue successive modifiche;

VISTO il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.11.2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che sostituisce il precedente programma LLP e le molte novità intervenute nel panorama della Mobilità Internazionale;

VISTO il rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) n 29133-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE, per il periodo 2014/2020;

VISTO l'Atto di indirizzo per l'ottimizzazione delle attività di internazionalizzazione dell'Ateneo riferite agli studenti stranieri iscritti presso Unipa e alla mobilità incoming e outgoing di docenti e studenti" che in Premessa enuncia che "Lo sviluppo del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo è condizione essenziale per il miglioramento delle politiche didattiche e scientifiche ed incide, in misura tendenzialmente crescente, sulla parametrazione di qualità del sistema accademico da parte del MIUR e delle competenti Agenzie di valutazione";

VISTA la nota del MIUR in merito alle Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2013-2015 che, all'Art. 2 – Linee Guida e Obiettivi di sistema, individua, tra gli obiettivi da raggiungere tramite i programmi di internazionalizzazione, la "Promozione della qualità del sistema universitario" anche attraverso il potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti;

CONSIDERATO che L'Ateneo ha aderito al Programma Erasmus+, che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport dal 2014 al 2020, promuovendo, all'interno dell'Unione Europea e negli altri Paesi terzi individuati dal programma, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.



VISTE la Guida al Programma Erasmus+ 2015 IT (versione in italiano aggiornata al 1/10/2014) e la Guida al programma Erasmus+ 2015 EN (versione in inglese aggiornata al 14/11/2014);

CONSIDERATO le modifiche che in maggiore dettaglio riguardano sia l'ambito dei Paesi aderenti al Programma comunitario sia quello delle iniziative extra-EU con riferimento alla mobilità degli studenti per studio e/o tirocinio, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.

CONSIDERATA la necessità di rispettare le scadenze relative alle procedure di application degli studenti fissate dai partner stranieri e di dover procedere con urgenza alla pubblicazione del Bando Erasmus+ per studio A.A. 2015/2016 al fine di consentire la mobilità agli studenti selezionati sulla base del Regolamento per la mobilità degli studenti, rivisto in relazione alle novità introdotte dal programma Erasmus+ e dal nuovo assetto dell'Ateneo;

CONSIDERATO il termine del 30 settembre 2015 entro cui devono avere luogo le attività ammissibili e la necessità pertanto di procedere con urgenza alla pubblicazione dei Bandi Erasmus+ per mobilità docenza dei docenti e di mobilità per formazione dei docenti e del personale amministrativo A. A. 2014/2015, al fine di consentire la selezione e la mobilità degli stessi, sulla base del Regolamento in merito rivisto, anche in relazione alle novità introdotte dal nuovo programma Erasmus+;

VISTA la bozza del Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità individuale degli studenti e per il riconoscimento dei periodi di mobilità di studenti in uscita per studio e per tirocinio – EU Programme Countries, elaborata dal gruppo di lavoro composto dai Professori Anna Maria Bartolotta, Nicola Romana, Guido Smorto e Ignazio Vinci oltre, coordinato dalla Prof. Ada Maria Florena, Delegato del Rettore per la Mobilità internazionale, in collaborazione con l'Unità Politiche di internazionalizzazione per la mobilità;

VISTA la bozza del Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità dei docenti e del personale amministrativo in uscita e in ingresso – EU Programme Countries, elaborata dal gruppo di lavoro composto dai Professori Anna Maria Bartolotta, Nicola Romana, Guido Smorto e Ignazio Vinci e coordinato dalla Prof. Ada Maria Florena, Delegato del Rettore per la Mobilità internazionale, in collaborazione con l'Unità Politiche di internazionalizzazione per la mobilità;

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

di approvare i seguenti Regolamenti:

A) REGOLAMENTO D'ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 MOBILITÁ INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI E PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI MOBILITÀ DI STUDENTI IN USCITA PER STUDIO E TIROCINIO - EU Programme Countries

Scopo e oggetto del Regolamento

L'Ateneo di Palermo (d'ora in avanti Ateneo) ha adottato una politica di apertura all'apprendimento disciplinare da parte dei propri studenti presso Istituzioni accademiche straniere e ha in particolare aderito al Programma Erasmus+ di cui al successivo Titolo I.

In conformità a tale indirizzo politico e in coerenza all'obiettivo di favorire l'apprendimento disciplinare presso Istituzioni straniere, il presente Regolamento determina i criteri generali che



devono ispirare il riconoscimento, da parte dei Corsi di studio, dei periodi di studio e tirocinio trascorsi all'estero, e individuare le condizioni per l'ammissione al programma.

Il presente Regolamento costituisce strumento di consolidamento della posizione dell'Ateneo in ambito internazionale. Il Regolamento è rivolto a rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla piena integrazione degli studenti dell'Ateneo nel circuito culturale internazionale e a consentire la piena armonizzazione delle disposizioni adottate dall'Ateneo con quelle previste dalle istituzioni comunitarie.

Titolo I - Programma ERASMUS+ EU Programme Countries

### A. MOBILITÀ STUDENTI PER STUDIO

### 1. Aspetti generali

#### 1.1. La mobilità

La Comunità Europea, con proprio Regolamento N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, ha istituito "Erasmus+", il programma che sostituisce il precedente programma LLP.

L'Ateneo ha aderito al Programma Erasmus+, d'ora in poi Programma, che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport dal 2014 al 2020. Questo Programma si propone di promuovere, all'interno dell'Unione Europea e negli altri Paesi terzi individuati dal Programma, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. La mobilità degli studenti tra l'Università degli Studi di Palermo e altre Istituzioni straniere obbedisce ai principi fissati dallo stesso Programma.

Una delle novità di rilievo del Programma è la dimensione internazionale Extra UE, per la quale si rimanda ad uno specifico successivo regolamento.

Oggetto del presente Regolamento è la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo in uscita verso i Paesi aderenti al Programma – EU Programme Countries – i 28 Stati membri dell'Unione Europea e i Paesi terzi che hanno istituito un'agenzia nazionale che partecipa in maniera completa al Programma.

È condizione essenziale per il successo della mobilità degli studenti la piena e costante collaborazione da parte dei Consigli di Corso di Studio.

Fermo restando quanto stabilito dal Programma e dal presente regolamento, i Consigli di Corso di Studio deliberano, ove ritengano opportuno, in ordine a "pacchetti didattici" o ad attività curriculari escluse dal Programma e predispongono, se ritenuto utile, piani di studio-tipo concordati con la Università ospitante, contenenti il numero di CFU corrispondenti che saranno riconosciuti allo studente. Tali piani di studio-tipo sono formulati tenendo conto della specificità della formazione offerta dalla stessa Università ospitante. È ovviamente necessario che gli studenti siano portati a conoscenza delle regole fissate dal Corso di Studio, attraverso la pubblicazione nel sito web del Corso di Studio stesso.

In particolare, i CFU acquisiti presso l'Università ospitante sono riconosciuti a pieno titolo in conformità con quanto stabilito nel *Learning agreement* fra l'Ateneo, l'Università ospitante e lo studente, di cui al punto 9.1, sulla base di un attestato rilasciato dall'Università ospitante (*Transcript of records*).

#### 1.2. Il Coordinatore di sede

Ogni accordo interistituzionale con un'Università straniera (d'ora in poi Accordo) prevede un docente responsabile dell'attuazione del progetto, identificato nella persona del promotore



dell'Accordo, denominato Coordinatore di sede (Departmental Coordinator of the Interinstitutional Agreement).

I compiti del Coordinatore di sede sono:

- a) curare i rapporti con le Università coinvolte nella mobilità al fine di garantire che gli studenti trovino, presso le Università ospitanti, la necessaria assistenza accademica, e che da quelle sia reciprocamente incoraggiato un flusso in uscita verso l'Ateneo;
- b) fornire assistenza e guida agli studenti nella elaborazione del *Learning agreement*, curando che tali accordi riflettano l'interesse formativo degli studenti stessi;
- c) attivarsi affinché lo spirito del Programma sia recepito in seno ai Consigli di Corso di Studio, proponendo, se opportuno, percorsi formativi approvati da ciascun Consiglio sotto forma di "pacchetti didattici" o piani di studio-tipo, di cui al precedente punto 1.1;
- d) monitorare, direttamente e/o con l'aiuto di altri colleghi, l'attività di studio degli studenti sia in uscita sia in ingresso;
- e) collaborare con il personale amministrativo dell'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità dell'Ateneo al fine di assicurare agli studenti sia in uscita sia in ingresso la necessaria assistenza;
- f) operare all'interno delle strutture didattiche perché quanto necessario alla realizzazione della mobilità (selezione, ratifica dei risultati ottenuti, ecc.) avvenga nei tempi e modi stabiliti;
- g) contattare l'Università ospitante immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria al fine di accertare l'eventuale disponibilità ad accogliere altri studenti oltre a quelli previsti dall'accordo, in qualità di studenti Erasmus "non borsisti" di cui al punto 2.2.

### 2. Ammissibilità degli studenti ERASMUS

### 2.1. Studenti che si recano all'estero - Eu Programme Countries

I fondi comunitari concessi per il Programma, destinati al cofinanziamento della mobilità per studenti e il contributo derivante da eventuale co-finanziamento sul bilancio di Ateneo, devono essere assegnati a studenti regolarmente iscritti ad un Corso di laurea triennale o di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a un diploma di specializzazione post-laurea o a un dottorato di ricerca.

### 2.2. Condizione di studente ERASMUS+

La condizione di studente Erasmus+ è riconosciuta a quegli studenti selezionati dall'Ateneo per trascorrere un periodo di studi all'estero presso un'Università ospitante, nell'ambito di un Accordo. Come previsto dal Programma, sono considerati studenti Erasmus+ sia gli studenti che percepiscono un contributo alla mobilità di studio, sia i cosiddetti studenti "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti Erasmus+ e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con la condizione di studente Erasmus+, non percepiscono un contributo alla mobilità.

Lo studente Erasmus+ partecipa al Programma per un periodo minimo di tre mesi e per un massimo di dodici mesi. Egli può partire più volte nel corso della carriera universitaria, ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio, o i 24 mesi di mobilità complessivi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico.

### 2.3. Prolungamento o riduzione del soggiorno di studi

La richiesta di un'eventuale estensione del periodo all'estero, sempre entro il limite del c.d. anno Erasmus+ (1° giugno – 30 settembre dell'anno successivo), deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all'estero, facendo pervenire all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità dell'Ateneo la seguente documentazione:

1) richiesta dello studente;



- 2) autorizzazione del Coordinatore di sede in seno all'Ateneo;
- 3) autorizzazione dell'Università ospitante.

La medesima procedura va seguita nel caso di richiesta di riduzione del periodo di studi all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale. In ogni caso tale periodo non può essere inferiore a tre mesi. In caso di riduzione del soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente attribuito pari ai mesi di permanenza non effettuati.

# 3. Concorso per l'assegnazione dei posti di mobilità Erasmus+ per studio con e senza contributo

L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per studio, con contributo o senza contributo, avviene sulla base di una selezione concorsuale bandita annualmente, alla luce di quanto disposto sia dal Programma sia dai criteri determinati dalla Commissione per la mobilità internazionale nominata con decreto rettorale.

### 4. Procedure successive all'assegnazione dei posti di mobilità ERASMUS+

Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un accordo, denominato *Contratto*, che fissa gli obblighi tra lo studente e l'Ateneo nell'ambito della mobilità studenti Erasmus+, anche ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo.

La mancata sottoscrizione del *Contratto* entro il termine indicato sul Portale web d'Ateneo determina la decadenza dello studente, eccezion fatta per gli studenti che avendo ultimato il triennio e avendo fatto richiesta di un posto di mobilità di secondo ciclo non siano ancora in possesso di un certificato di iscrizione alla laurea magistrale biennale.

### 5. Corsi di lingue straniere

Uno degli obiettivi strategici del Programma Erasmus+ è il perfezionamento delle conoscenze linguistiche e il supporto nell'apprendimento delle lingue.

Il sostegno linguistico online (Online Linguistic Support – OLS) assiste i partecipanti ad attività di mobilità di lunga durata del programma Erasmus+ (Azione chiave 1) nell'apprendimento delle lingue. L'OLS offre ai partecipanti la possibilità di testare le competenze nella lingua straniera che utilizzeranno per studiare, lavorare o fare volontariato all'estero. Inoltre, i partecipanti selezionati potranno svolgere un corso di lingua online facoltativo per perfezionare le proprie competenze.

Agli studenti ammessi alla mobilità Erasmus+ è richiesta una verifica obbligatoria online delle proprie competenze linguistiche prima, durante e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all'estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese. In particolare, lo studente che non espleta per qualsiasi motivo, la verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità, è tenuto ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.

Il sistema di concessione delle licenze per la frequenza dei corsi, la gestione e il monitoraggio dell'Online Linguistic Support – OLS è affidato al CLA – Centro Linguistico d'Ateneo.

### 6. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo è destinato a sostenere le spese di mobilità e non è comunque inteso a coprire la totalità dei costi all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea e secondo le modalità comunicate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ - Indire.



Il Senato Accademico si riserva la facoltà di valutare l'eventuale applicazione di penalizzazioni sull'entità del contributo nel caso in cui lo studente non abbia conseguito almeno 9 CFU durante il periodo di studio all'estero. Dette eventuali penalizzazioni non si applicano ai dottorandi in mobilità per studio e agli studenti in mobilità per studio finalizzata alla preparazione della tesi.

#### 7. Periodo trascorso all'estero

I posti di mobilità e gli eventuali contributi sono assegnati per attività all'estero nel periodo dal 1° giugno di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

#### 8. Attività all'estero

I posti di mobilità e gli eventuali contributi sono assegnati esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

- 1) studi a tempo pieno dei corsi di cui all'art. 2.1 del presente regolamento, compresa la preparazione di una tesi magistrale o dottorale (con esclusione delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un Corso di Studio
- 2) studi a tempo parziale, limitatamente ad attività previste nel proprio piano di studi;
- 3) stage formativi, a condizione che lo stage:
- sia preceduto o seguito da un periodo minimo di tre mesi di studio all'estero e per una durata complessiva (stage +periodo di studio) non superiore a 12 mesi;
- sia riconosciuto dall'Ateneo come tirocinio curriculare nel piano di studi dello studente;
- non sia finanziato da altri programmi comunitari.

### 9. Programmi di studio e riconoscimento accademico

#### 9.1. Learning agreement

Il Learning agreement, di cui al punto 1.1, è lo strumento che assicura al singolo studente la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi prefissi attraverso la partecipazione al programma comunitario. È a tal fine indispensabile che allo studente sia garantita una guida da parte del Coordinatore di sede (Departmental Coordinator of the Interinstitutional Agreement) che gli consenta l'elaborazione del learning agreement che meglio si adatti alle sue esigenze.

Il Learning agreement è concordato tra lo studente e il Coordinatore di sede, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Corso di Studio. Tale programma, sottoscritto dallo studente e dal Coordinatore di sede, è approvato dal Coordinatore del Corso di Studio (Responsible person in the sending institution), entro il termine perentorio stabilito dall'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità.

Nel caso di mancata approvazione del *Learning agreement* entro il termine richiesto, il Delegato per la mobilità internazionale può richiedere chiarimenti al Coordinatore di sede e al Coordinatore del Corso di Studio.

Nel Learning agreement sono indicate le attività formative dell'Università ospitante, che sostituiscono alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero, corrispondente in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (con uno scarto non superiore al 15%), viene calcolato sulla base delle sole attività didattiche proposte. In aggiunta, lo studente può acquisire ulteriori CFU relativi ad altre attività (tirocini, preparazione di tesi magistrale).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche da parte dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, è effettuata con ampia flessibilità e sulla base del criterio di ragionevolezza, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di



appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente, anche in deroga agli stessi contenuti. In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *Learning agreement* insegnamenti dell'Università ospitante che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, anche in termini di riconoscimento di CFU.

Il Learning agreement deve essere formulato in modo da consentire la modifica del programma di studio (changes) nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, la cancellazione dell'attività prevista, l'incompatibilità di orario o altre documentate ragioni. Per garantire il pieno riconoscimento di tutti i corsi seguiti all'estero è necessario che il Coordinatore del Corso di Studio, in qualità di Responsible person in the sending institution, approvi le modifiche concordate con il Coordinatore di sede.

Eventuali modifiche al *Learning agreement* sono concordate, entro il termine massimo di 30 giorni dall'arrivo presso la sede ospitante, tra lo studente e il Coordinatore di sede, tenuto conto delle prescrizioni fissate dal Corso di studio. Tali modifiche, sottoscritte dallo studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio (*Responsible person in the sending institution*), entro il termine perentorio di 15 giorni, come stabilito dalla normativa comunitaria.

Un'ulteriore richiesta di modifica del Learning Agreement può essere presentata dallo studente contestualmente alla domanda di prolungamento del periodo di studio. Tale domanda di prolungamento viene effettuata almeno trenta giorni prima della fine del periodo di studio previsto originariamente. Le modifiche al Learning agreement, sottoscritte dallo studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio (Responsible person in the sending institution), entro il termine perentorio di 15 giorni, come stabilito dalla normativa comunitaria.

Nel caso di mancata approvazione delle modifiche al *learning agreement* entro il termine richiesto, il Delegato per la mobilità internazionale può richiedere chiarimenti al Coordinatore di sede e al Coordinatore del Corso di Studio.

Su esplicita delibera del Consiglio di Corso di Studio, è possibile l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. È altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Ateneo di Palermo.

È riconosciuta allo studente Erasmus+ la possibilità di sostenere esami di profitto presso l'Ateneo durante il periodo della frequenza all'estero, purché ciò non si configuri come un'interruzione del periodo degli studi o delle attività previste all'estero e limitatamente agli esami di discipline degli anni precedenti a quello di corso dello studente.

#### 9.2. Riconoscimento accademico

Il principio su cui si fonda l'azione Erasmus+ consiste nel pieno riconoscimento dei CFU acquisiti, in aderenza a quanto affermato nelle Linee guida del Programma, secondo cui "l'Università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studio effettuato all'estero venga riconosciuto e venga considerato come un analogo periodo di studio effettuato nella propria Università".

Il Coordinatore del Corso di Studio (Responsible person in the sending institution) provvede al pronto riconoscimento dei CFU, sulla base del Transcript of records redatto dall'Università ospitante, che descrive i risultati accademici di ogni studente durante il periodo di studio all'estero, e alla conversione in trentesimi dei voti riportati all'estero, sulla base della "Tabella di conversione Sistema ECTS" secondo il vigente sistema di conversione d'Ateneo.

Il Learning agreement prevede le modalità di riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità nel caso in cui non siano stati conseguiti tutti i CFU previsti. Con riferimento ad insegnamenti monodisciplinari, non è possibile prevedere esami integrativi volti a colmare eventuali lacune anche in termini di CFU tra le discipline.

In ogni caso è da escludere qualunque integrazione di crediti. Possono essere tuttavia oggetto di riconoscimento attività in sostituzione di singoli moduli costituenti corsi integrati formati da più



moduli. Il conseguimento di tutti i CFU del corso integrato avviene secondo le modalità previste dagli organi di Ateneo.

Nei casi di non perfetta coincidenza tra attività previste nel Learning agreement (e in eventuali changes) e quelle riportate nel Transcript of records, il Coordinatore del Corso di Studio informa il

Consiglio, il quale delibera nel merito.

Per gli adempimenti di cui al presente Regolamento, il Coordinatore di Corso di Studio può nominare un proprio delegato alla funzione di Responsible person in the sending institution dandone comunicazione alla contact person presso la Scuola e all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità.

#### 10. I doveri dello studente Erasmus

Costituiscono doveri dello studente:

- rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus+ stipulato con l'Ateneo;
- garantire che ogni cambiamento del Learning agreement (changes) sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (Ateneo e Università ospitante);
- trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore;
- stilare, al rientro, una relazione online sul periodo di studi Erasmus+;
- sostenere le verifiche linguistiche online preliminari e finali;
- adempiere a quanto previsto dall'Unione europea, dal Regolamento d'Ateneo e dal Bando di selezione annuale per gli studenti in mobilità.

### 11. Monitoraggio dei programmi Erasmus+

La Commissione per le relazioni internazionali (CORI), d'intesa con il Delegato alla mobilità internazionale di Ateneo e in collaborazione con l'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, ha il compito di attuare un monitoraggio dell'andamento dei programmi di mobilità, prevedendo audizioni dei Coordinatori di sede e dei Coordinatori di Corso di Studio. Nei casi di gravi inadempienze, è prevista la chiusura dell'accordo con le modalità specificamente previste o la sostituzione del Coordinatore di sede.

Qualora la richiesta di mobilità verso una data destinazione non possa essere soddisfatta per eccesso di domande, il numero di posti di mobilità può essere ampliato nel bando del successivo anno accademico, previa modifica all'accordo interistituzionale, accertata la disponibilità dell'Università ospitante. Quando la richiesta di mobilità verso una data destinazione sia inferiore al numero di posti di mobilità messi a disposizione, nel bando successivo il relativo numero potrà essere ridotto. Gli accordi che per due anni consecutivi non registrino mobilità studenti potranno essere considerati validi ai soli fini della mobilità studenti in entrata e della mobilità docenti, in uscita e in entrata. La Commissione per la mobilità internazionale delibera la chiusura degli accordi che per tre anni consecutivi non abbiano registrato alcun tipo di mobilità studenti e/o docenti sia in uscita sia in entrata, dandone avviso all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità il quale ne dà comunicazione al partner straniero e ai docenti coordinatori dell'Ateneo.

#### 12. Incentivi alla mobilità

Allo studente che abbia trascorso un periodo di studio nell'ambito del programma Erasmus+ viene riconosciuto, in sede di laurea, un punto che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle Segreterie didattiche, a condizione che lo studente abbia conseguito all'estero almeno 15 CFU o, se studente di un corso di laurea magistrale, abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea.



#### B. MOBILITÀ STUDENTI AI FINI DI TIROCINIO - TRAINEESHIP

#### 1. Finalità e ammissibilità degli studenti

La mobilità Erasmus+ per *Traineeship* è finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo presso imprese, centri di formazione e di ricerca appartenenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma ed è rivolta a studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo, ad un corso di laurea triennale, o di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a un master di primo o secondo livello, a un diploma di specializzazione post-laurea o a un dottorato di ricerca.

Nel caso di studenti iscritti ai corsi di laurea triennale è necessario che lo studente partecipante sia iscritto ad un anno successivo al primo ed abbia maturato almeno 15 CFU. Nel caso di studenti iscritti a corsi di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) occorre che lo studente abbia conseguito almeno 15 CFU, indipendentemente dall'anno di iscrizione.

Possono accedere al programma anche i neolaureati che abbiano presentato la propria candidatura prima del conseguimento del titolo di studio finale e il cui titolo venga conseguito in data successiva alla scadenza del bando, secondo le modalità stabilite dal bando stesso.

I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale, ed eventualmente della relativa maggiorazione per il periodo all'estero, dovranno verificare la compatibilità del suddetto finanziamento con il contributo economico Erasmus+ per *Traineeship* eventualmente erogato dalla Commissione Europea.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo all'estero in ambito Erasmus+ non è consentito allo studente, sospendere il tirocinio per sostenere esami di profitto presso l'Ateneo.

# 2. Concorso per l'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per *Traineeship* con e senza contributo

L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per *Traineeship*, con contributo o senza, avviene sulla base di una selezione concorsuale bandita annualmente, alla luce di quanto disposto dal Programma Comunitario e dei criteri determinati dalla Commissione per la mobilita' internazionale.

# 3. Procedure successive all'assegnazione dei posti di mobilità Erasmus+ per Traineeship

Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un accordo, denominato *Contratto*, che fissa gli obblighi tra lo studente e l'Ateneo nell'ambito della mobilità studenti Erasmus+, anche ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo.

La mancata sottoscrizione del *Contratto* entro il termine indicato sul Portale web d'Ateneo determina la decadenza dello studente.

### 4. Durata del tirocinio, contributo e riconoscimento accademico.

Il tirocinio Erasmus+ per *Traineeship* deve svolgersi per un periodo minimo di 2 mesi (sessanta giorni continuativi). In nessun caso saranno considerati validi periodi di mobilità di durata inferiore.

Agli studenti vincitori della selezione annuale può essere assegnato un contributo di mobilità destinato a compensare, almeno in parte, le spese di soggiorno all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea.

Il Programma Erasmus+ prevede la mobilità ai fini di *Traineeship* dei cosiddetti studenti Erasmus+ "non borsisti", ovvero studenti che a seguito della selezione concorsuale siano risultati idonei ma non vincitori. Tali studenti, a richiesta, possono essere ammessi al programma Erasmus+ Mobilità per *Traineeship*, beneficiando di tutti i vantaggi correlati con la condizione di "studente Erasmus+", senza percepire alcun contributo economico di mobilità.



Gli studenti che interrompono la loro permanenza prima dei due mesi (60 giorni continuativi) anche per gravi motivi, non hanno diritto al riconoscimento accademico delle attività svolte e sono tenuti a restituire l'intero ammontare del contributo economico eventualmente percepito.

I contributi per la mobilità per *Traineeship* sono cumulabili con quelli per la mobilità per studio, fino a un massimo di dodici mensilità per ciclo di studio (ventiquattro mensilità, nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).

Non sono previste sovrapposizioni, neppure parziali, tra l'eventuale periodo di mobilità Erasmus+ per studio e il periodo di mobilità Erasmus+ per *Traineeship*. Nel caso di conseguimento della laurea durante il c.d. anno Erasmus+ (1 giugno – 30 settembre dell'anno successivo), lo studente deve svolgere il periodo di tirocinio integralmente e in modo ininterrotto nel periodo o che precede o che segue il conseguimento del titolo.

### 5. Prolungamento o riduzione del tirocinio.

È possibile per il tirocinante interessato a prolungare l'attività di *traineeship* inoltrare apposita istanza di prolungamento, sempre entro il limite del c.d. anno Erasmus+ (1° giugno – 30 settembre dell'anno successivo). Tali richieste di prolungamento, con il nulla osta dell'ente ospitante controfirmato dal Coordinatore del Corso di Studio, devono pervenire per iscritto, all'Ufficio Politiche di Internazionalizzazione per la Mobilità, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la fine del tirocinio. Per i periodi di prolungamento autorizzati non sarà corrisposta alcuna integrazione economica, ma lo studente mantiene lo status di "studente Erasmus".

La medesima procedura va seguita nel caso di richiesta di riduzione del tirocinio all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale, purché non inferiore a due mesi (60 gg. continuativi). In caso di riduzione del soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente ricevuta, pari ai mesi di tirocinio non effettuati.

#### 6. Riconoscimento dell'esperienza

L'Erasmus+ Traineeship può costituire a tutti gli effetti Tirocinio curriculare oppure può essere riconosciuto come tirocinio ex post, ovvero come crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto nei regolamenti didattici dei diversi Corsi di Studio, sulla base di un Learning agreement for Traineeship, contenente i dati sintetici dell'ente/impresa ospitante e la descrizione del piano di tirocinio concordato dallo studente con l'ente stesso.

Il Learning agreement for Traineeship, preventivamente approvato dal Coordinatore del Corso di Studio, garantisce la coerenza del tirocinio programmato con gli obiettivi formativi del Corso di Studio dello studente e, se previsto, il riconoscimento del tirocinio in termini di CFU.

Al termine del tirocinio l'ente ospitante rilascia l'Attestato di periodo e il *Traineeship certificate* contenente la descrizione dell'esperienza lavorativa svolta dal tirocinante in accordo con il *Learning agreement for Traineeship*.

Lo studente presenta al Consiglio di Corso di Studio e all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità il *Traineeship certificate* ai fini del riconoscimento dei CFU, se previsti, e del periodo svolto

Nel caso in cui il tirocinio non faccia parte del suo piano di studi, lo studente potrà comunque ottenere la trascrizione della attività svolta nel *Diploma supplement*, secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Un ulteriore riconoscimento dell'esperienza è garantito attraverso l'attivazione della procedura per il rilascio dell' 'Europass Mobilità'.



#### 7. Incentivi alla mobilità

Allo studente che abbia svolto un periodo di tirocinio nell'ambito del programma Erasmus+, in analogia a quanto previsto per la mobilità Erasmus ai fini di studio, viene riconosciuto in sede di laurea un punto intero che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle Segreterie didattiche

Titolo II - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO (VISITING STUDENTS)

#### 1. Premessa

Nell'ottica di un costante ampliamento delle opportunità di mobilità per i propri studenti l'Ateneo promuove l'incremento delle attività formative anche presso Istituzioni Accademiche straniere con le quali non sussiste un accordo interistituzionale Erasmus+ con l'Ateneo.

Oggetto del presente Titolo è il riconoscimento delle attività formative svolte da tali studenti, denominati "visiting students", i quali scelgono di propria iniziativa l'Università di destinazione ed organizzano autonomamente il proprio soggiorno di studio.

È inoltre consentito agli studenti di inoltrare richiesta per mobilità come "visiting students" presso Istituzioni Accademiche straniere con le quali sussiste un accordo Erasmus+ secondo le modalità di seguito descritte. Detta mobilità deve essere programmata così che le attività di autorizzazione di "visiting student" non confliggano in nessun caso con le procedure di selezione del bando Erasmus+.

Le Università ospitanti possono essere individuate tra quelle dei Paesi dell'Unione Europea ovvero di Paesi extra U.E. presso le quali vige un sistema di valutazione e riconoscimento delle attività formative riconducibile al sistema ECTS. Ai fini del presente regolamento un credito ECTS è equivalente ad un Credito Formativo Universitario (CFU).

Il periodo di studio all'estero ha, di norma, una durata di uno o due semestri, corrispondenti ad un carico didattico orientativo di 30 o 60 CFU. È nella facoltà dei Corsi di Studio autorizzare periodi di studio di diversa durata, comunque ricompresa tra i tre ed i dodici mesi.

### 2. Procedure per il riconoscimento del periodo di studi all'estero

Il "visiting student" ammesso a trascorrere un periodo di studio presso un'Università straniera elabora, insieme al Coordinatore del Corso di Studio di appartenenza o ad un suo delegato che assumerà il ruolo di Mobility Tutor, un Learning agreement secondo le medesime regole stabilite per la mobilità Erasmus+. Il Learning agreement è concordato tra lo studente e il Mobility Tutor, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Corso di Studio. Tale programma, sottoscritto dallo studente e dal Mobility Tutor, è approvato dal Coordinatore del Corso di Studio di pertinenza, entro il termine perentorio stabilito dall'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità.

Nel caso di mancata approvazione del *Learning agreement* entro il termine richiesto, il Delegato per la mobilità internazionale può richiedere chiarimenti al *Mobility tutor* e al Coordinatore del Corso di Studio.

Nel Learning agreement sono indicate le attività formative dell'Università ospitante che sostituiscono alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero, corrispondente in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo presso la propria università (con uno scarto non superiore al 15%), viene calcolato sulla base delle sole attività didattiche proposte. Non rientrano in tale numero pertanto i CFU relativi a ulteriori attività (tirocini, preparazione di tesi magistrale).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche da parte dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, è effettuata con ampia flessibilità e sulla base del criterio di ragionevolezza, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente, anche in deroga agli stessi contenuti.



In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *Learning agreement* insegnamenti dell'Università ospitante che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, anche in termini di riconoscimento di CFU.

Il Learning agreement deve essere formulato in modo da consentire la modifica del programma di studio nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, la cancellazione dell'attività prevista, l'incompatibilità di orario o altre documentate ragioni. Per garantire il pieno riconoscimento di tutti i corsi seguiti all'estero è necessario che il Coordinatore del Corso di Studio approvi le modifiche concordate con il *Mobility Tutor*.

Su esplicita delibera del Consiglio di Corso di Studio, è possibile l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. È altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Ateneo di Palermo.

È riconosciuta al "visiting student" la possibilità di sostenere esami di profitto presso l'Ateneo di Palermo durante il periodo della frequenza all'estero purché ciò non si configuri come un' interruzione del periodo di studi all'estero ovvero come una sospensione delle attività previste all'estero.

Il Learning agreement prevede le modalità di riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità nel caso in cui non siano stati conseguiti tutti i CFU previsti. In ogni caso, è da escludere la possibilità, in caso di insegnamenti monodisciplinari, di prevedere esami integrativi volti a colmare eventuali lacune anche in termini di CFU tra le discipline.

Il Coordinatore del Corso di Studio provvede al pronto riconoscimento dei CFU, sulla base del *Transcript of records* redatto dall'Università ospitante, che descrive i risultati accademici di ogni studente durante il periodo di studio all'estero, e alla conversione in trentesimi dei voti riportati all'estero, sulla base della "Tabella di conversione Sistema ECTS" secondo quanto stabilito dal Senato accademico.

In ogni caso è da escludere qualunque integrazione di crediti. Possono essere tuttavia oggetto di riconoscimento attività in sostituzione di singoli moduli costituenti corsi integrati formati da più moduli. Il conseguimento di tutti i CFU del corso integrato avviene secondo le modalità previste dagli organi di Ateneo.

Nei casi di non perfetta coincidenza tra attività previste nel *Learning agreement*, eventualmente modificato, e quelle riportate nel *Transcript of records*, il Coordinatore del Corso di Studio informa il Consiglio il quale delibera in merito.

Per gli adempimenti di quanto previsto in questo punto 2, il Coordinatore di Corso di Studio può nominare un proprio delegato.

#### 3. Doveri del Visiting Student

Costituiscono doveri dello studente: garantire che ogni cambiamento del *Learning agreement* sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (Ateneo di Palermo e Università ospitante); trascorrere l'intero periodo di studi presso l'Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore.

# 4. Tempistica di Ateneo e compiti dei Corsi di Studio nell'autorizzazione dei Visiting Student

La mobilità dei "visiting students" riguarda primariamente le sedi con le quali non esiste un Accordo interistituzionale Erasmus+. Alle condizioni stabilite di seguito è tuttavia consentita la mobilità Visiting anche verso sedi con le quali esiste un Accordo interistituzionale Erasmus+. In quest'ultimo caso, il Coordinatore di sede assume il ruolo di Mobility tutor del "visiting student". La sussistenza o meno di un Accordo tra l'Ateneo e l'Università ospitante si ricava dall'ultimo bando Erasmus+ pubblicato dall'Ateneo.

Per le sedi con le quali non esiste un Accordo, lo studente può prendere contatto con l'Università ospitante e presentare domanda per essere ammesso in qualità di "visiting student" durante tutto



l'anno accademico e senza limitazioni temporali, fatti salvi i termini temporali, le limitazioni e le procedure in essere presso le Università ospitanti.

Per le sedi con le quali esiste un Accordo, lo studente presenta la domanda di "visiting student" direttamente al Coordinatore del proprio Corso di Studio, senza contattare l'Università ospitante. La mobilità "visiting" per le sedi in questione è autorizzata dal coordinatore.

Al fine di consentire un'ordinata mobilità "visiting" verso sedi con le quali esiste un Accordo, il Coordinatore di sede contatta preventivamente l'Università ospitante al fine di accertare l'eventuale disponibilità ad accogliere altri studenti oltre a quelli previsti dall'accordo, in qualità di studenti Erasmus e/o "visiting". Nel caso in cui si renda necessaria una selezione degli aspiranti "visiting students", hanno priorità coloro i quali hanno partecipato alla selezione Erasmus+ per la sede in questione, secondo l'ordine della graduatoria.

In entrambi i casi, è facoltà dei Corsi di Studio regolare la mobilità dei "visiting students", ad esempio attraverso l'identificazione di soglie numeriche per i flussi in uscita o l'individuazione di criteri ulteriori per la composizione delle graduatorie, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4.

# B) REGOLAMENTO D'ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA' DEI DOCENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN USCITA E IN INGRESSO - EU Programme Countries

### A. MOBILITÀ DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

#### 1. Ammissibilità dei docenti Erasmus

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma Erasmus+ (d'ora in poi Programma), destinati alla mobilità per attività didattica, sono assegnati a docenti che si recano all'estero per svolgere attività didattica presso Istituti di istruzione superiore titolari dell'Erasmus University Charter in un Paese partecipante al Programma, diverso da quello del beneficiario. Le categorie di docenti ammesse alla mobilità Erasmus sono le seguenti:

- ricercatori;
- professori associati:
- professori straordinari/ordinari;
- professori a contratto\*;
- personale esperto impiegato presso qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù di un Paese europeo partecipante al Programma (diverso dall'Italia e dal paese di residenza del candidato) per intraprendere un periodo di attività didattica presso l'Ateneo, su invito di un docente di Palermo.

\*Il docente è tenuto ad avere un contratto attivo con l'Università degli Studi di Palermo al momento dell'effettuazione dell'attività di mobilità.

Ai fini della programmazione delle attività di mobilità, l'Ateneo pubblica ogni anno un bando con decreto del Rettore. La Commissione per la mobilità internazionale nominata con decreto rettorale stabilisce la durata del periodo di mobilità, i criteri di attribuzione dei flussi di mobilità valuta le candidature e procede all'assegnazione dei contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

### 2. Spese di mobilità ammissibili a contributo



Il contributo finanziario è destinato a compensare forfettariamente le spese di viaggio, di vitto e di alloggio e non copre la totalità dei costi di docenza all'estero.

Il contributo è assegnato per attività di docenza all'estero da svolgere tra il 1 novembre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Ogni anno l'Ateneo stabilisce la durata del periodo di mobilità compresa tra un minimo di 2 giorni lavorativi consecutivi, escludendo i giorni di viaggio (che non possono essere più di due), fino ad un massimo di 8 settimane. L'attività di docenza deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento alla settimana nell'ambito di corsi regolari integrati nei programmi di studio dell'Istituto ospitante. Per soggiorni inferiori a una settimana l'attività di docenza deve comunque comprendere almeno 8 ore di insegnamento.

#### 3 - Mobilità senza sovvenzione Erasmus +

La mobilità potrà essere svolta anche senza sovvenzione dell'Unione europea mantenendo comunque le modalità e le caratteristiche organizzative delle attività finanziate e beneficiare di tutti i vantaggi del personale Erasmus +.

#### 4. Attività all'estero

Il contributo è assegnato per effettuare un periodo di docenza presso l'Istituto ospitante, secondo un programma di insegnamento concordato (*Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement*); l'Ateneo e l'Istituto ospitante devono garantire l'inserimento dei corsi tenuti dal docente nel programma regolare dell'Istituto ospitante.

Le attività di mobilità ammissibili sono quelle che contribuiscono alla produzione di nuovo materiale didattico, a consolidare e ampliare i rapporti tra dipartimenti e università, e a preparare progetti futuri di cooperazione. Hanno priorità i docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'ambito del programma Erasmus.

#### 5. I doveri del docente in mobilità Erasmus

Costituiscono doveri del docente:

- rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus+ stipulato con l'Ateneo;
- garantire che ogni cambiamento del *Teaching Mobility Agreement* sia tempestivamente concordato per iscritto con l'Ateneo e l'Istituto ospitante;
- trascorrere l'intero periodo di docenza, come da contratto, presso l'Istituto ospitante;

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, i docenti selezionati ai quali è stata assegnata una borsa di mobilità sono tenuti a richiedere al Corso di Studio la relativa autorizzazione a recarsi in missione prima della data di partenza.

Almeno dieci giorni prima della partenza, i docenti firmano l'Accordo Erasmus di Mobilità per docenza, precedentemente predisposto dall'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, che stabilisce diritti e doveri di entrambi i contraenti (docente e università/Agenzia Nazionale).

Prima del rientro il docente richiede all'Istituto ospitante l'Attestato relativo alla attività di docenza svolta, in cui si certifica la durata, il numero di ore di lezione svolte, e l'oggetto della attività di mobilità Erasmus per docenza.

Entro i 15 giorni successivi al rientro il docente è tenuto a far pervenire all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità tutti i documenti in originale giustificativi di spese, al fine di ottenere il rimborso in conformità alle norme comunitarie e al regolamento contabile d'Ateneo.



Il docente è inoltre tenuto a compilare e spedire, con le modalità previste dal Programma, una relazione sul periodo svolto all'estero.

### B. MOBILITÀ DOCENTI E ALTRO STAFF PER FORMAZIONE (STT)

### 1. Ammissibilità dei docenti e altro staff Erasmus

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma, destinati alla mobilità per attività di formazione, sono assegnati al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo che si reca all'estero per usufruire di un periodo di formazione presso Istituti di istruzione superiore titolari dell'Erasmus University Charter e/o presso imprese presenti in un Paese partecipante al Programma, diverso da quello del beneficiario. Tale attività di mobilità (attraverso seminari, corsi, affiancamento, ecc.) mira al trasferimento di competenze, all'acquisizione di capacità pratiche e all'apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari.

Condizione per l'assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un piano di lavoro (staff mobility for training - mobility agreement) concordato con l'Istituto e/o impresa ospitante e approvato sia dall'Ateneo sia dall'Istituto e/o impresa di accoglienza.

Le categorie ammesse alla mobilità Erasmus per formazione sono le seguenti:

- ricercatori:
- professori associati;
- professori straordinari/ordinari;
- professori a contratto\*:
- personale tecnico amministrativo.

\*Il docente è tenuto ad avere un contratto attivo con l'Università degli Studi di Palermo al momento dell'effettuazione dell'attività di mobilità.

Ai fini della programmazione delle attività di mobilità, l'Ateneo pubblica ogni anno un bando con decreto del Rettore. Il contributo disponibile è ripartito al 50% tra la mobilità del personale docente e quella del personale tecnico amministrativo. La Commissione per la mobilità internazionale di Ateneo stabilisce la durata del periodo di mobilità, i criteri di attribuzione dei flussi di mobilità, valuta le candidature e procede all'assegnazione dei contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

### 2. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo finanziario è destinato a compensare forfettariamente le spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

#### 3. Attività all'estero

Il contributo è assegnato per attività di formazione all'estero nel periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Ogni anno l'Ateneo stabilisce la durata del periodo di mobilità compresa tra un minimo di 5 giorni lavorativi consecutivi fino ad un massimo di 2 settimane, escludendo i giorni di viaggio (che non possono essere più di due).

### 4. I doveri del personale in mobilità Erasmus

Costituiscono doveri del personale in mobilità erasmus:

- rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus+ stipulato con l'Ateneo;
- garantire che ogni cambiamento del Mobility Agreement for Training sia tempestivamente concordato per iscritto con l'Ateneo di Palermo e l'Istituto ospitante;
- trascorrere l'intero periodo di formazione, come da contratto, presso l'Istituto ospitante.



Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il personale selezionato al quale è stata assegnata una borsa di mobilità è tenuto a richiedere alla competente struttura dell'Ateneo (Corso di Studio/Direzione Generale) la relativa autorizzazione a recarsi in missione.

Almeno dieci giorni prima della partenza, il personale selezionato firma l'Accordo Erasmus di Mobilità per formazione, precedentemente predisposto dall'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, che stabilisce diritti e doveri di entrambi i contraenti (docente e università/Agenzia Nazionale).

Prima del rientro il personale selezionato richiede all'Istituto ospitante l'Attestato relativo all'attività di formazione svolta, in cui si certifica la durata e l'oggetto dell'attività di mobilità Erasmus per formazione.

Entro i 15 giorni successivi al rientro il personale selezionato è tenuto a far pervenire all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità tutti i documenti in originale giustificativi di spese, al fine di ottenere il rimborso in conformità alle norme comunitarie e al regolamento contabile d'Ateneo.

Il personale selezionato è inoltre tenuto a compilare e spedire, con le modalità previste dal Programma, una relazione sul periodo svolto all'estero.

Il Responsabile del procedimento f.to Dott. Angela M. Adriana Ragonese

Il Dirigente f.to Ing. Gandolfo Gallina

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la proposta del Responsabile del procedimento; Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura Didattica e Servizi agli studenti; all'unanimità.

#### **DELIBERA**

di approvare in conformità i Regolamenti di cui trattasi.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA